

PROCEDURA APERTA - SOPRA SOGLIA - /

ART 2 DL 76/2020 - (convertito con legge 120/2020)

PER L’AFFIDAMENTO DEI GENERI ALIMENTARI VARI

PER LA MENSA SCOLASTICA

CAPITOLATO SPECIALE - PARTE I – PARTE GENERALE

PREMESSA

Il Capitolato speciale d’appalto (parte generale e parti speciale) contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art. 43 DPR 207/2010. La Parte Generale e la successive parte speciali (quest’ultime diverse da lotto prestazionale lotto prestazionale) costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto così come i chiarimenti e le rettifiche inviati dalla pubblica amministrazione nel corso dell’eventuale procedura di gara esperita.

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura come dettagliatamente indicati, per quantità e qualità, nella Parte speciale. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l’Amministrazione committente per qualsiasi motivo può chiedere e il fornitore ha l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione sull’ammontare dell’intera fornitura fino alla concorrenza di un quinto, senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte del fornitore, né per esercitare il diritto alla risoluzione del contratto.

In caso di variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 l’appaltatore è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (Art. 22 comma 4 DM 49/2018). Ai fini della determinazione del quinto, l’importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’appaltatore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice (Art. 22 comma 4 DM 49/2018).

In caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art. 22 DM 49/2018.

In caso d’aumento e diminuzione della fornitura entro i limiti suddetti (un quinto), in relazione alle caratteristiche e all’importo della fornitura, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso un adeguato spostamento del termine di ultimazione.

Le modifiche e le varianti del contratto nel periodo di validità/efficacia sono ammesse nelle ipotesi, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti di cui all’art. 106 Dlgs 50/2016. Oltre all’osservanza

delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è soggetto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ("Codice dei contratti"), del D.M. 145/2000 e s.m.i. ("Capitolato Generale"), del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ("Regolamento"), nonché di ogni altra disposizione in materia.

ART. 2 BASE D'ASTA- VALORE COMPLESSIVO DELLA GARA E CORRISPETTIVO

La base d'asta (anni 2) per ogni lotto è specificato nella **nell'Allegato E**.

Il valore complessivo della gara - compresa opzione di rinnovo (anni 2 + anni 2) - e' indicato anch'esso **nell'Allegato E**.

Il corrispettivo è determinato dalla procedura di scelta del contraente precedente alla stipula del contratto, ed in particolare, da quanto indicato nell'offerta economica dell'aggiudicatario (base d'asta meno ribasso). Nel corrispettivo per l'esecuzione delle forniture s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare la fornitura

A titolo esemplificativo nel prezzo offerto e' compreso :

- *inscatolamento/confezionamento /imballi*
- *trasporto e sosta*
- *scarico a destinazione/facchinaggio/allocazione e collocazione nei locali idonei indicati dalla Stazione appaltante (ergo dalla sponda del mezzo fino ai locali interni dell'Amministrazione destinati a magazzino)*
- *ritiro e smaltimenti imballi*
- *recupero resi*

Il prezzo offerto tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del fornitore . Nessun compenso è dovuto per forniture, lavori e prestazioni che siano tecnicamente e indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione della fornitura appaltata.

Il prezzo offerto, come specificato anche oltre, e' fisso e invariabile per tutta la durata del contratto (e dell'eventuale rinnovo) ed il fornitore non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 3 LUOGO CONSEGNA

Mensa centrale-centro cottura - via Bonistallo n. 75 - Empoli e Nidi comunali

ART. 4 GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario è obbligato a norma dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 a presentare una garanzia definitiva nella misura del 2% dell'importo contrattuale (**base d'asta scontata del ribasso offerto al netto di IVA**), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità di cui all'art. 93 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016. Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di cui al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In particolare lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 5 SUBAPPALTO

In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 105 del Dlgs 50/2016

Il subappalto è ammesso per la prestazione del trasporto e l'inscatolamento/confezionamento. La percentuale massima subappaltabile è quindi del 30%.

Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'Amministrazione committente. L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto (art. 105, comma 4, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016); - che il subappaltatore possieda i requisiti Art. 80 Dlgs 50/2016 e di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e sia in possesso dei requisiti dell'80 D.Lgs. 50/16 (art. 105 co. 4 lett. b) D.Lgs. 50/16);

- che l'esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 105 co. 4 lett. c) D.Lgs. 50/16);

- che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica (art. 105 co. 7 D.lgs. 50/16);

- che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante

l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice (art. 105 co. 7 D.Lgs. 50/16);

- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

- che l'affidatario e, per suo tramite subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante contraente prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso (art. 105 co. 9 D.Lgs. 50/16);

- che l'esecutore alleggi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 105 co. 18 D.Lgs. 50/16). In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è concesso.

In assenza della documentazione antimafia ed in assenza della verifica circa l'insussistenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli a campione eseguiti risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata. Nei casi in cui l'Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione segnalazione del fatto alle autorità competenti. Sono soggetti alla disciplina del subappalto i contratti del fornitore con un soggetto terzo di cui all'art. 105 comma 2, 1° e 2° periodo D.Lgs. 50/16. Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo. Ai sensi dell'art. 105, comma 3, D.Lgs. 50/16 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (art. 105 co. 3 lett. a) D.Lgs. 50/16);

- le prestazioni rese in favore del/i soggetto/i affidatario/i in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara.

I relativi contratti devono essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto (art. 105 co. 3 lett. c bis) D.Lgs. 50/16). L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105 comma 19 D.Lgs. 50/16. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio tale obbligo incombe sul mandatario (art. 105 co. 17 D.Lgs. 50/16). L'esecutore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto (art. 105 co. 14 D.Lgs. 50/16).

L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso (art. 105 co. 14 D.Lgs. 50/16). Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'esecutore, il quale

rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (art. 105 co. 8 D.Lgs. 50/16). L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 (art. 105 co. 12 D.Lgs. 50/16). L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 105 co. 14 D.Lgs. 50/16). In caso di inadempimento dell'affidatario agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

ART. 6 CONSEGNA - SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI CONSEGNA E IMPOSSIBILITÀ CONSEGNA

Tempi di consegna: Il fornitore ha il dovere di eseguire le forniture con ritmi tali da rispettare i termini contrattuali riportati in ciascuna scheda tecnica del lotto di riferimento. L'Amministrazione si riserva di fornire, anche successivamente, tutte le indicazioni ritenute utili alla consegna (anche in relazione al proprio piano di autocontrollo HACCP). L'Amministrazione committente si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata fornitura entro un termine anche inferiore a quello ordinario sopra riportato purché congruo. Costituiscono motivi di spostamento legittimi del termine di consegna - che operano a favore del fornitore - le cause di forza maggiore ma solo se le stesse possono essere comprovate con valida documentazione. Il fornitore, in tali casi, deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione committente entro 24 ore dal verificarsi dell'evento imprevisto che rende, per causa di forza maggiore, impossibile la consegna nei tempi stabiliti. In questi casi il fornitore può chiedere una proroga ai tempi di consegna.

Pertanto

- 1) l'impossibilità di effettuare la consegna per cause documentate non imputabili si effettua con preavviso di 24 ore.
- 2) Il fornitore in questi casi può chiedere una proroga sui tempi di consegna - di massimo ulteriori 24 ore. Sull'istanza di proroga decide il RUP sentito il DEC e coordinatore della mensa

ART. 7 PENALE PER RITARDO NELL'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

La penale pecuniaria per il ritardo nell'ultimazione della fornitura in conformità di quanto previsto dall'art. 113-bis, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito riportato:

- *Euro 50,00 per ogni violazione nel rispetto dell'orario previsto per la consegna delle derrate alimentari alle strutture*
- *Euro 150,00 per ogni caso di mancato rispetto dei quantitativi ordinati verificato anche in un solo terminale di consegna*

- *Euro 150,00 per ogni sostituzione di prodotti alimentari senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione.*

- *Euro 200,00 in caso di fornitura di un prodotto di qualità inferiore a quanto richiesto.*
- *Euro 150,00 per ogni mancato rispetto degli ordinativi in merito alla tipologia delle derrate alimentari consegnate*
- *Euro 300,00 per ogni mancato rispetto delle norme previste dalla legge e dal presente capitolato per l'igiene nella conservazione, nel confezionamento e nel trasporto dei generi alimentari*
- *Euro 500,00 per ogni mancato rispetto del piano di qualità e di autocontrollo presentato in sede di gara*

Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale (art. 113bis comma 4 D.Lgs. 50/16); è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, al fornitore può essere assegnato un termine per la consegna delle forniture, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del Direttore dell'esecuzione, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione della fornitura.

Nei casi precedenti il Direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti al fornitore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie contro deduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, l'Amministrazione committente, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 108 co. 3 D.Lgs. 50/16 e art. 18 co. 3 DM 49/2018). Il Direttore dell'esecuzione determina nel certificato di ultimazione l'ammontare delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. La detrazione viene effettuata, totalmente e immediatamente, sul primo pagamento utile

ART. 8 PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità stabilite di seguito. Il pagamento delle forniture avverrà su presentazione di fatture elettroniche mensili, riscontrate regolari dall'Ufficio Scuola, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse, in presenza di D.U.R.C. in corso di validità. _Resta salva per l'Amministrazione la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione, fermo restando l'applicazione delle penali alla ditta inadempiente. Al fine di consentire all'Amministrazione il/i pagamento/i, l'appaltatore è

tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Ai sensi dell'art. 21 DPR 633/1972, la fatturazione nei confronti della stazione appaltante viene eseguita pro quota da ogni impresa facente parte del raggruppamento, in relazione alle prestazioni di competenza eseguite da ciascuna (principio di diritto Agenzia delle Entrate 17.12.2018, n. 17).

Sull'importo netto sarà trattenuto lo 0,50 % a garanzia degli adempimenti contributivi (art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016). Tali trattenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (art. 30 comma 5 bis D.Lgs. 50/2016).

I certificati di pagamento sono emessi ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.lgs. 50/2016, contestualmente, ovvero entro un termine non superiore a 7 giorni, decorrente dall'esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione.

I certificati di pagamento sono emessi (ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.lgs. 50/2016), entro un termine non superiore a 7 giorni. **È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione salvo diversa indicazione da parte del subappaltatore stesso che deve essere esplicitata nel contratto di subappalto.** Nel caso in cui quest'ultimo abbia deciso che il corrispettivo venga pagato dall'appaltatore, l'amministrazione committente deve verificare, prima di procedere al pagamento di ciascuno stato di avanzamento, che l'appaltatore abbia già corrisposto quanto dovuto al subappaltatore per le prestazioni eseguite nello stato di avanzamento oggetto di pagamento, richiedendo idonea documentazione a comprova. In assenza di tale documentazione l'amministrazione committente procederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore in sostituzione dell'appaltatore. In presenza di un contratto di subappalto autorizzato il pagamento degli acconti, ed il relativo pagamento diretto dei subappaltatori, è condizionato alla presentazione al direttore dell'esecuzione ed al committente, della fattura elettronica dell'appaltatore e delle fatture dei subappaltatori intestati all'appaltatore. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture dei subappaltatori l'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore dell'appaltatore. Rimane impregiudicato il recupero dell'anticipazione di cui all'articolo 13bis del presente capitolato. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

I termini per l'emissione del certificato di pagamento sono interrotti, in caso di imprese estere, dalla richiesta scritta dell'amministrazione committente di presentare la documentazione equipollente al certificato di regolarità contributiva (DURC), fino alla presentazione della stessa. In ogni caso detta interruzione non può superare i 30 giorni.

I prezzi offerti in sedi gara – prezzi ribassati – per ciascun lotto e per ogni genere alimentare acquistato - devono intendersi fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto e nel caso di rinnovo - anche per il rinnovo. Pertanto per i due anni dell'appalto e per gli ulteriori due anni del rinnovo (se opzionato) saranno quelli riportati nel dettaglio di offerta economica presentato in fase di gara dall'affidatario

ART. 9 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Sul valore dei contratti di appalto di servizi e forniture ad esecuzione istantanea verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo nella misura e con le modalità previste dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. L'importo a titolo di anticipazione sarà corrisposto all'appaltatore entro 15 giorni dell'effettivo inizio della prestazione, a condizione che sia già intervenuta la stipulazione del contratto d'appalto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, tale importo sarà corrisposto a ciascun componente del raggruppamento secondo le quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso. Con riferimento alla garanzia fideiussoria assicurativa di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2017 essa deve essere prestata in conformità allo schema-tipo di cui al DM n. 31 del 19 gennaio 2018 ed è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

ART. 10 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/16).

In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/16, impiegati nell'appalto, il RUP ordina per iscritto il pagamento entro 15 (quindici) giorni all'appaltatore (art. 30 co. 6 D.Lgs. 50/16). Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato l'amministrazione committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso di pagamento diretto (art. 30 co. 6 D.Lgs 50/16). L'appaltatore è liberato da responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi in caso di pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione.

Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti rispettivamente dell'appaltatore o del subappaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al 20% degli stessi, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore, e rispettivamente il subappaltatore non potranno opporre alcuna eccezione.

L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 del Ministero dell'economia e delle finanze, per ogni pagamento di importo superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) Euro, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione sospende per sessanta giorni successivi a quello della comunicazione il pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Decorso i sessanta giorni di cui al comma precedente l'Amministrazione procederà ai sensi dell'Art. 3, co. 5 e 6 del suddetto D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

ART. 11 RITARDO NEI PAGAMENTI

Il pagamento va effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione.

Il/i pagamento/i in acconto o i pagamenti frazionati in caso di fornitura per consegne ripartite saranno effettuati nel termine di 30.

L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre i termini di cui sopra comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002.

Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2002. I termini di pagamento di cui sopra restano sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'amministrazione. Gli interessi non sono altresì dovuti se il ritardo dipende da fatti imputabili al fornitore oppure il pagamento è sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni.

ART. 12 LEGGE 136/2010

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato speciale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'esecutore si obbliga, a mente dell'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n., 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. L'esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e al Commissariato del Governo della **Provincia di Firenze**. L'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge (art. 3 co. 9 L. 136/2010).

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni ogni variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati nonché le generalità (nome, cognome, codice fiscale, ecc.) delle persone delegate ad operare

su detti conti.. L'inadempimento degli obblighi descritti nel presente articolo non consentirà all'Amministrazione di effettuare i pagamenti. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte a causa del mancato adempimento ai suddetti obblighi.

ART. 13 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE O DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il Responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione e al coordinatore della mensa.

La verifica di conformità **finale** (**al termine dell'appalto**) deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica si intende tacitamente approvata. Ai sensi dell'art. 113 bis co. 2 D.Lgs. 50/2016, all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento per il SAL finale ai fini dell'emissione della fattura finale da parte dell'appaltatore. Il certificato di verifica di conformità finale viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità finale.

E' facoltà della Stazione appaltante per appalto inferiori alla soglia comunitaria (per lotti superiori alla soglia comunitaria) sostituire il certificato di regolare esecuzione il certificato di verifica finale della conformità

ART. 14 FORNITURE RIFIUTATE

Sono rifiutate le merci/prodotti che risultano difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni delle schede tecniche (pezzatura diversa da quella richiesta/qualità diversa dalla richiesta /quantità eccedente quella richiesta). Il fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese le merci rifiutate nell'arco temporale di 24 ore. Al ritiro segue una nuova consegna; la nuova consegna dovrà avvenire entro 2 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rifiuto da parte del Coordinatore della mensa. Decorso inutilmente il termine per il ritiro o la nuova consegna, l'Amministrazione committente ha facoltà di spedire al fornitore i prodotti rifiutati. Il costo della spedizione è scalato dalla prima fattura utile. L'Amministrazione committente non risponde di cali, furti e danneggiamenti durante il trasporto commissionato dal Comune a seguito di un mancato ritiro. In via di eccezione, i prodotti / beni che presentano difetti di lieve entità o non perfettamente conformi alle prescrizioni delle schede tecniche, possono essere accettati con adeguata riduzione del prezzo. La riduzione di prezzo è proposta dall'Amministrazione e si intende accettata se non rifiutata entro 12 ore.

ART. 15 EVENTI IMPROVVISI NON IMPUTABILI ALLA STAZIONE APPALTANTE

Laddove si verificano eventi imprevedibili - il cui accadimento non è riconducibile alla volontà o alla scelta organizzativa gestionale del Comune (*scioperi del personale scolastico o dei dipendenti comunali - assemblee - cortei o manifestazioni - eventi naturali - allarmi meteo - nevicate- chiusura circolazione stradale - lavori manutentivo straordinari ed imprevedibili di mensa centrale o centri cottura*) il Comune potrà disdire ordini o commesse anche con preavviso estremamente ridotto (ore 24) rispetto alla prevista consegna

ART. 16 CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di far eseguire, in qualsiasi momento prove di funzionamento e di accertamento della qualità dei prodotti e delle merci nonché sulla qualità di imballi e confezionamenti. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere anche ispezioni /controlli e verifiche presso gli stabilimenti del fornitore, al fine di accertare che le lavorazioni relative alle produzioni dei beni oggetto del contratto avvengano nel rispetto delle prescrizioni tecniche. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui sono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione committente. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza d'incaricati del fornitore e del Direttore dell'esecuzione, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Se gli incaricati del fornitore, pur se avvertiti, non si presentano alla verifica / ispezione la stessa viene comunque eseguita dalla stazione appaltante e verbalizzata. Nei casi previsti dai precedenti commi, il fornitore non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga del termine di consegna.

ART. 17 ESECUZIONE DELLE FORNITURE DA PARTE DEL FORNITORE

Il fornitore che non esegue personalmente la consegna delle forniture deve comunicare all'Amministrazione committente il nominativo della persona, fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell'esecuzione della fornitura. Il fornitore rimane responsabile dell'operato del suo consegnatario.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione committente previa motivata comunicazione al fornitore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo eventuale consegnatario, senza che per ciò spetti alcun'indennità al fornitore o al suo rappresentante. Il fornitore dovrà provvedere all'esecuzione della fornitura con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di luogo di esecuzione del contratto.

Il fornitore è tenuto a garantire la disciplina ed il buon ordine di luogo di esecuzione del contratto.

ART. 18 OBBLIGHI DEL FORNITORE

Sarà obbligo del fornitore di adottare nell'esecuzione delle forniture, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette alla fornitura e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.

La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza della fornitura.

Il fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Nell'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice (art. 30 co. 3 D.Lgs. 50/16).

Al personale impiegato nelle forniture oggetto di appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto (art. 30 co. 4 D.Lgs. 50/16). L'appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo

già in essere in base ai medesimi contratti collettivi. Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali l'appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti all'interno del cantiere alle sopravvenute condizioni contrattuali.

ART. 19 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

Non sarà accordato al fornitore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso della fornitura.

ART. 20 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL FORNITORE

Sono comunque a carico del fornitore i seguenti oneri ed obblighi:

a) esecuzione, di tutti gli esami e le prove, comunque ordinati dal direttore dell'esecuzione sui beni forniti. Qualora il fornitore non provveda a pagare entro 15 gg. le spese relative alle prove ed esami, queste verranno conteggiate in detrazione al pagamento del corrispettivo dell'appalto dell'eventuale rata di acconto immediatamente successiva all'esecuzione delle prove,

b) messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed attrezzi e strumenti

c) riparazione dei danni di qualsiasi genere, fermo restando quanto previsto al precedente articolo

d) rimozione dei beni non accettati dal Direttore dell'esecuzione in caso di risoluzione del contratto. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a spese del fornitore,

e) divieto di pubblicazione di notizie, disegni o fotografie riguardanti le forniture oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta del direttore di esecuzione,

f) l'appaltatore deve consegnare al Direttore dell'esecuzione i seguenti documenti:

- schede tecniche in lingua italiana;

- tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, certificazioni e tutti gli altri documenti prescritti dalla legge;

I documenti i sotto elencati sono soggetti all'imposta di bollo; tale imposta e' a carico dell'appaltatore:

- processo verbale di avvio dell'esecuzione;

- verbale di sospensione e di ripresa delle prestazioni;

- certificato e verbale di ultimazione delle prestazioni; - determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto;

- certificato di verifica di conformità;

- certificato di regolare esecuzione.

ART. 21 RECESSO- QUINTO D'OBBLIGO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO LEGATA AL QUINTO

L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, come previsto all'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.

Durante l'esecuzione del contratto, l'amministrazione committente può ordinare secondo le modalità indicate in questo Capitolato un aumento o una diminuzione delle prestazioni dell'appalto fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, così come calcolato in questo Capitolato senza riconoscimenti all'appaltatore di un'indennità aggiuntiva, purché non mutino sostanzialmente la natura delle prestazioni compresi nell'appalto. Oltre tale limite l'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto, nonché al del valore dei materiali utili esistenti nel luogo di esecuzione contratto.

ART. 22 RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA

Il fornitore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

ART. 23 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si risolve, per inadempimento, oltre che nei casi previsti nel presente Capitolato nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli artt. 108 D.Lgs. 50/2016 e 1453 e ss. del Codice Civile. L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, con preavviso di giorni 7 (sette) PEC previa diffida ad adempiere ai sensi art. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di gravi o comunque reiterati disservizi e inadempienze degli obblighi derivanti dal Capitolato, restando inteso che l'appaltatore non avrà diritto ad avanzare alcuna pretesa di sorta. In tali casi l'affidatario e' comunque tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto, qualora non possa essere assicurato il subentro di altro operatore per l'espletamento dei servizi. Con la risoluzione del contratto in danno del fornitore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa (parte finale di questo articolo).

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto (clausola risolutiva espressa), con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora la stessa Amministrazione rilevi che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta ovvero della stipula, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

Il contratto si intenderà comunque senz'altro risolto - di diritto - anche nei seguenti ulteriori casi:

- 1. in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;*
- 2. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.*
- 3. inosservanza degli obblighi concernenti il personale, in materia di lavoro (inquadramento e retribuzione contrattuale, a norma del CCNL).*

4. *gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza. Per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l'applicazione di una pena detentiva o pecuniaria e che quest'ultima sia reiterata.*
5. *persistente inosservanza, dopo la terza diffida formulata con apposite separate note, concernente inadempienze, anche di natura diversa.*
6. *in caso di accertamento di violazione del divieto di somministrazione dei prodotti contenenti O.G.M.*
7. *casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata causa della ditta aggiudicataria. ;*
8. *gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali*
9. *interruzione non motivata della fornitura;*

Qualora l'affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare, nelle more delle azioni per inadempimento, la esecuzione urgente ad altro operatore - sia totale che parziale. All'affidatario saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Stazione appaltante nonché il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali.

L'Amministrazione potrà avvalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

ART. 24 RISOLUZIONE INTERPELLO SECONDA CLASSIFICATA

In tutti i casi di risoluzione cennati e normati precedentemente si procederà ad interpellare la seconda classificata al fine di stipulare il contratto per l'affidamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta, e, in caso di fallimento o rifiuto della seconda classificata, di interpellare le successive ditte classificate utilmente in graduatoria al fine di stipulare il nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. Qualora gli operatori interpellati non fossero disponibili per l'aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi.

Resta salva per l'Amministrazione la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione, fermo restando l'applicazione delle penali alla ditta inadempiente.

ART. 25 INFORMAZIONI

Il fornitore potrà ottenere le necessarie informazioni sugli obblighi relativi alle vigenti disposizioni: in materia di previdenza e assistenza presso l'INPS – Sede centrale di Firenze e nei rispettivi uffici comprensoriali; in materia di infortuni sul lavoro presso INAIL; in materia di sicurezza e condizioni di lavoro presso l'ufficio provinciale Tutela sociale del Lavoro, nonché presso l'Ufficio aria e rumore.

ART. 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE

L'appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve (di cui all' art. 21 DM 49/2018), ad attenersi alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque la regolare fornitura. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sulla fornitura il direttore dell'esecuzione o il fornitore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte. Il Responsabile del procedimento convoca le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al Direttore dell'esecuzione per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e il fornitore. Il Direttore dell'esecuzione comunica in forma d'ordine di servizio la decisione del Responsabile del procedimento al fornitore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel primo atto idoneo a riceverle e con le modalità ed effetti di cui ai commi seguenti. Qualora il fornitore abbia iscritto riserva, il Direttore dell'esecuzione trasmette le sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al responsabile del procedimento entro quindici giorni.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:

- *il processo verbale di avvio dell'esecuzione;*
- *il processo verbale di sospensione delle forniture;*
- *il processo verbale di ripresa delle forniture;*
- *il certificato di ultimazione;*
- *il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione;*
- *l'ordine di servizio;*
- *il certificato di pagamento.*

Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 27 ACCORDO BONARIO

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 28 ARBITRATO E TRANSAZIONE

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016,

possono essere deferite ad arbitri, qualora previsto dal contratto, o al giudice ordinario. Si applicano per quanto riguarda l'arbitrato gli articoli 209 e 210 del D.Lgs. 50/2016.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 208 D.Lgs. 50/16

ART. 29 SOSPENSIONE APPALTO

La sospensione dell'appalto (totale o solo per alcuni generi alimentari) è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale con le modalità di cui all'art. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 (Art. 107 comma 3 D.Lgs. 50/2016).

Nelle ipotesi di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 D.Lgs. 50/16, sospensioni inferiori a sei mesi o per un periodo di tempo inferiore ad $\frac{1}{4}$ della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, non danno diritto ad alcuna indennità o risarcimento. Oltre tale termine l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone spettano al fornitore esclusivamente la rifusione degli oneri per il deposito e la custodia delle forniture e gli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 sul corrispettivo ancora dovuto per il periodo di prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini (Art. 107 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

CAPITOLATO SPECIALE - PARTE II – PARTE SPECIALE

Si rinvia per le singoli parti speciali agli Allegati :

- *capitolato speciale di gara - parte speciale lotto 1 scheda tecnica (allegato C1)*
- *capitolato speciale di gara - parte speciale lotto 2 scheda tecnica (allegato C2)*
- *capitolato speciale di gara - parte speciale lotto 3 scheda tecnica (allegato C3)*
- *capitolato speciale di gara - parte speciale lotto 4 scheda tecnica (allegato C4)*
- *capitolato speciale di gara - parte speciale lotto 5 scheda tecnica (allegato C5)*
- *capitolato speciale di gara - parte speciale lotto 6 scheda tecnica (allegato C6)*